

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

44/Ι

2020

KOINONIA

Rivista dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi

Comitato scientifico: Franco Amarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Francesco Arcaria (Università degli Studi di Catania) – Bruno Bureau (Université de Lyon 3) – Jean-Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) – Francesco Paolo Casavola (Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente emerito della Corte Costituzionale) – Donato Antonio Centola (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Fabrizio Conca (Università degli Studi di Milano) – Chiara Corbo (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Jean-Pierre Coriat (Université Panthéon-Assas Paris II) – Lellia Cracco Ruggini (Università degli Studi di Torino, Accademia dei Lincei) – Ugo Criscuolo (Università degli Studi di Napoli Federico II, *Direttore*) – Giovanni Cupaiuolo (Università degli Studi di Messina) – Lucio De Giovanni (Università degli Studi di Napoli Federico II, Presidente dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi, *Condirettore*) – Lietta De Salvo (Università degli Studi di Messina) – Emilio Germino (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) – Andrea Giardina (Scuola Normale Superiore di Pisa, Accademia dei Lincei) – Mario Lamagna (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Renzo Lambertini (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) – Orazio Licandro (Università degli Studi di Catania) – Detlef Liebs (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br.) – Juan Antonio López Férez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid) – Arnaldo Marcone (Università degli Studi Roma Tre) – Grazia Maria Masselli (Università degli Studi di Foggia) – Giulio Massimilla (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Giuseppina Matino (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Daniela Milo (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Claudio Moreschini (Università degli Studi di Pisa) – Christian Nicolas (Université de Lyon 3) – Lidia Palumbo (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Laurent Pernot (Université de Strasbourg) – Teresa Piscitelli (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Stefano Pittaluga (Università degli Studi di Genova) – Giovanni Polara (Università degli Studi di Napoli Federico II, *Condirettore*) – Salvatore Puliatti (Università degli Studi di Parma) – Marcello Rotili (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) – Helmut Seng (Goethe Universität, Frankfurt am Main) – Adriaan Johan Boudewijn Sirks (University of Oxford) – Marisa Squillante (Università degli Studi di Napoli Federico II) – Luigi Tartaglia (Università degli Studi di Napoli L'Orientale) – Domenico Vera (Università degli Studi di Parma) – Nigel Guy Wilson (University of Oxford).

Comitato editoriale: Maria Consiglia Alvino – Maria Vittoria Bramante – Maria Carmen De Vita – Loredana Di Pinto – Alessio Guasco – Assunta Iovine – Emanuela Malafrente – Giulia Marconi – Aglaia McClintock – Giovanna Daniela Merola – Valerio Massimo Minale – Cristiano Minuto – Giuseppina Maria Oliviero Niglio – Francesco Pelliccio – Antonella Prenner.

Coordinamento di redazione: Daniela Milo (*Responsabile*).

Collaboratori: Valentina Caruso – Isabella D'Auria – Giuseppe Nardiello – Antonio Stefano Sembiante.

I lavori proposti per le *Note e discussioni* andranno inviati al seguente indirizzo: Redazione di Koinonia, Prof. Daniela Milo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli Federico II - Via Porta di Massa, 1 - 80133 Napoli.

Referee. Prima della pubblicazione, tutti i saggi sono sottoposti a peer review obbligatoria da parte di due referee. Il referaggio è a doppio anonimato. Il giudizio del referee potrà essere a) positivo, b) positivo con indicazione di modifiche, c) negativo. In caso di due referaggi nettamente contrastanti, il testo verrà inviato ad un terzo referee.



ISTITUTO
BANCO
di NAPOLI
FONDAZIONE

ISSN 0393-2230

© 2020 SATURA EDITRICE S.R.L.

Via Giacinto Gigante, 204 - 80128 Napoli
tel. 081 5788625

sito web: www.saturaeditrice.it

e-mail: saturaeditrice@tin.it

Reg. Trib. Napoli n. 2595 del 22 ottobre 1975 - D. A. Centola, Direttore responsabile

PIERANGELO BUONGIORNO

Cicerone, gli affari di Cerellia e un enigmatico
senatoconsulto *in heredes C. Vennonii**

1. L'epistolario *ad familiares* ciceroniano riproduce, nel tredicesimo libro, un gruppo di lettere (Cic., *fam.* 13, 66-72) destinate a P. Servilio Isaurico. Questi, figlio del Servilio Vatia Isaurico che aveva sconfitto i pirati nel 68 a.C., era stato pretore nel 54 e poi, tardivamente, console nel 48 insieme con Cesare. Dal 46 al 44 era quindi stato inviato in Asia in qualità di proconsole¹. Le epistole in questione, per quanto di non meglio precisabile datazione, sono tutte riconducibili all'esperienza in provincia di Servilio, al quale Cicerone non mancò di chiedere una serie di benefici a vantaggio di propri clienti.

In particolare, l'ultima di queste lettere (Cic. *fam.* 13, 72), databile fra la fine del 46 e i primi mesi del 44 a.C.², si riferisce a una raccomandazione fatta da Cicerone riguardo agli interessi in Asia della sua amica (*necessaria mea*, la definisce Cicerone) Cerellia³.

Caerelliae, necessariae meae, rem, nomina, possessiones Asiaticas commendavi tibi praesens in hortis tuis quam potui diligentissime, tuque mihi pro tua consuetudine proque tuis in me perpetuis maximisque officiis omnia te facturum liberalissime recepisti. Meminisse te id spero: scio enim solere. Sed tamen Caerelliae procuratores scripserunt te propter magnitudinem provinciae multitudinemque negotiorum etiam atque etiam esse commonefaciendum. 2. Peto igitur, ut memineris te omnia, quae tua fides pateretur, mihi cumulate recepisse. Equidem existimo habere te magnam facultatem (sed hoc tui est consilii et iudicii) ex eo senatus consulto, quod in heredes C. Vennonii factum est, Caerelliae commodandi: id senatus consultum tu interpretabere pro tua sapientia; scio enim eius ordinis auctoritatem semper apud te magni fuisse. Quod reliquum est, sic velim existimes, quibuscumque rebus Caerelliae benigne feceris, mihi te gratissimum esse facturum.

* Ringrazio i Professori Umberto Laffi e Leo Peppe per la preziosa discussione del testo.

¹ Cfr. T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New York 1952, p. 619, e relativi *addenda* in *Ivi*, III, 1986, p. 196.

² Si rinvia alla rassegna bibliografica curata da E. Malaspina in *Cronologia ciceroniana* on line, <https://www.tulliana.eu/ephemerides/lettere/annoindet.htm>; per una datazione al 46 propendeva invece O. E. Schmidt, *Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat in Cilicien bis zu Cesars Ermordung*, Leipzig 1893, p. 424.

³ In generale vd. sul punto J. Carcopino, *Les secrets de la correspondance de Cicéron*, Paris 1947, I, pp. 101 ss. E. Deniaux, *Clientèles et pouvoir à l'époque de Cicéron*, Rome 1993, pp. 473-474, K. Verboven, *The Economy of Friends. Economic Aspects of Amicitia and Patronage in the Late Republic*, Bruxelles 2002, pp. 294 ss.

Cerellia – variamente menzionata nell’epistolario ad Attico degli anni 45 e 44, e che secondo un *rumor* circolante a Roma già nel 43 avrebbe intrattenuto con Cicerone una relazione (Dio 46, 18, 4) – avrebbe goduto sin dal 46 del sostegno di Cicerone per vedere tutelati i propri interessi economici nella provincia d’Asia (*rem, nomina, possessiones Asiaticae*), evidentemente minacciati da una serie di circostanze contingenti.

Nell’*epistula* in esame Cicerone ricorda infatti di aver svolto una prima *commendatio* di Cerellia presso Servilio prima che questi lasciasse Roma (*commendavi [...] in hortis tuis*). Gli impegni assunti da proconsole designato non erano tuttavia stati rispettati, tanto che i *procuratores* di Cerellia avevano comunicato che fosse necessario sollecitare ancora Servilio, evidentemente gravato dall’ampiezza della provincia assegnatagli e dalla molteplicità degli affari connessi alla gestione di essa.

Al di là di questo aspetto, che induceva a sollecitare Servilio con formulazioni compiacenti (*meminisse te id spero: scio enim solere; o, nel § 2, extimes [...] mihi te gratissimum esse facturum*), Cicerone doveva essere consapevole che le richieste avanzate in difesa degli interessi della donna potessero indurre il proconsole a qualche resistenza. Di qui la necessità di ammettere che Servilio si era impegnato a tutelare gli interessi di Cerellia nei limiti in cui la sua buona fede glielo avrebbe consentito (*te omnia, quae tua fides pateretur, mihi cumulate recepisce*).

A tale proposito, Cicerone suggeriva però a Servilio un modo per uscire dalla impasse in cui la delicata situazione degli interessi di Cerellia stagnava: assumere a precedente un *senatus consultum* a suo tempo emanato contro gli eredi di Gaio Vennonio, che avrebbe agevolmente consentito, se opportunamente interpretato, di accomodare gli interessi di Cerellia.

Si trattava in ogni caso di un suggerimento formulato da Cicerone con enorme prudenza: si noti *equidem*, che assume funzioni limitative, e che potrebbe agevolmente tradursi con: «per parte mia», «secondo me». È possibile che la fattispecie su cui il senato era intervenuto non risultasse di immediata assimilabilità a quella entro cui ricadevano gli interessi di Cerellia. Non a caso Cicerone riteneva di dover consigliare a Servilio una *interpretatio* del deliberato senatorio *pro [...] sapientia*, in modo cioè che potremmo definire pragmatico⁴.

⁴ La formulazione ‘*pro [...] sapientia*’ ricorre due altre volte nell’epistolario ciceroniano: Cic., *fam.* 9, 17, 4 (*tu tamen pro tua sapientia debebis optare optima, cogitare difficillima, ferre quaecumque erunt*) e 15, 17, 2 (*hoc tu pro tua sapientia feres aequo animo*), scritte rispettivamente alla fine dell’estate del 46 e nel gennaio 45 a.C. In entrambi i casi si allude a quella che potremmo definire una forma di sagacia – un misto di equilibrio, acume e senso pratico – dei destinatari, rispettivamente L. Papirio Peto e C. Cassio Longino (alludendo probabilmente, nel caso di Longino, anche alla sua formazione filosofica). Una eco ciceroniana anche in Apul., *apol.* 60. Ma si veda anche il ben più tardo Arcad. Char., *ls. off.*

2. Fin qui la fonte. Rispetto al tenore di questa epistola gli studiosi hanno nel corso dell'ultimo secolo avanzato l'ipotesi, a dire il vero piuttosto singolare, che Gaio Vennonio fosse da identificarsi con il C. Vennonius C.l. Eros dedicatario di una iscrizione bilingue da Apamea (*MAMA.*, VI, 202), posta dagli *heredes ex testamento*, e che Cerellia fosse una dei suoi eredi, probabilmente in lite con altri, ovvero con soggetti terzi, che disturbassero il godimento di una parte dei beni che componevano l'asse ereditario.

Scrivendo, fra i primi in tal senso, J. Hatzfeld: «C. Vennonius était mort à Laodicée, en laissant, lui aussi, une succession compliquée. Le Sénat intervint, et rendit un sénatus-consulte qui ne paraît pas avoir été très explicite, mais qui semble en tous cas avoir favorisé les intérêts de Cerellia, cette vieille femme riche que Cicéron aime sur le tard et qui avait de gros intérêts en Asie. Ailleurs la partialité du Sénat est plus manifeste encore ...»⁵.

Tali affermazioni sono state variamente riprese in dottrina, talora con talune varianti, come per esempio quella, se non decisamente fantasiosa di certo non suffragata da fonti, secondo cui Cerellia sarebbe stata di origine provinciale e Cicerone l'avrebbe incontrata durante i suoi viaggi da e per la provincia di Cilicia⁶.

Anche K. Verboven, in tempi relativamente recenti, ha insistito sui «Caerellia's interests in Asia, which she inherited from the businessman Vennonius and which may have partly consisted of articles of trade»⁷.

Ad ogni buon conto, al di là delle perplessità che può sollevare l'identificazione di Gaio Vennonio con il destinatario della funeraria bilingue da Apamea⁸, resta fermo che una tale ricostruzione presenta numerosi problemi di carattere tecnico-giuridico: c'è per esempio da chiedersi a che titolo il senato potesse

praef. praet., D. 1, 11, 1, 1: *credidit enim princeps eos, qui ob singularem industriam explorata eorum fide et gravitate ad huius officii magnitudinem adhibentur, non aliter iudicatos esse pro sapientia ac luce dignitatis suae, quam ipse foret iudicaturus*, in cui si esplicita la convinzione che i prefetti del pretorio «grazie alla sapienza e alla luce della loro dignità non avrebbero giudicato in modo diverso da come egli stesso avrebbe giudicato» (trad. S. Schipani).

⁵ J. Hatzfeld, *Les trafiquants italiens dans l'Orient hellénistique*, Paris 1919, pp. 121, 122 con nota 4 (per l'identificazione del Vennonius ciceroniano con C. Vennonius Eros), 201 e 329 (da cui si cita).

⁶ In questo senso vd. L. Austin, «The Caerellia of Cicero's correspondence», in *Class. Journ.* 41, 1946, pp. 305-309, part. p. 308.

⁷ Cfr. Verboven, *The Economy*, cit., p. 299.

⁸ Identificazione originariamente proposta da W. M. Ramsay, *The Cities and Bishoprics of Phrygia: being an Essay of the Local History of Phrygia from the Earliest Time to the Turkish conquest*, II, Oxford 1897, p. 475, e a cui mostra di aderire anche R. Syme, «Who was Vedius Pollio?», in *Journ. of Rom. Stud.* 51, 1961, pp. 23-30, part. p. 23, nota 6 [= Id., *Roman Papers*, II, ed. by E. Badian, Oxford 1979, p. 518, nota 6]. E. Volterra, *Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a.C. - 312 d.C.)*, a cura di A. Terrinoni - P. Buongiorno, Roma-Münster 2018, p. 465, sembra invece accostare Vennonio all'omonimo storico ricordato in Cic., *Att.* 12, 3, 1.

essere stato chiamato a pronunciarsi, in quest'epoca, su una controversia tra privati in materia testamentaria, per di più con riguardo agli eredi di un *negotiator* operante in provincia, per quanto ricchissimo⁹.

Quello che di Gaio Vennonio sappiamo con certezza è che egli fu attivo certamente in Cilicia intorno al 50 a.C., cioè nel periodo del proconsolato di Cicerone¹⁰. Menzionato in Cic., *Att.* 6, 1, 25 e 6, 3, 5, due lettere della prima metà del 50 a.C., Vennonio è esplicitamente ricordato come *negotiator*, oltre che *familiaris* di Cicerone. Nella primavera del 50 a.C. risiedeva a Laodicea (l'odierna Latakia)¹¹ nel momento in cui Cicerone si trovava lì per amministrare la giustizia. È ragionevole dunque che avesse interessi economici nell'area. A lui sono tuttavia con ogni verosimiglianza riconducibili le iscrizioni di liberti da vari altri punti della regione: oltre alla già ricordata *MAMA.*, VI, 202, da Apamea, una di più recente rinvenimento (*AE* 2001, 1922) da Side, centro costiero della Panfilia. Il che suggerisce un ampio raggio di affari.

Ulteriore dato certo è che, dopo la morte di Gaio Vennonio, fosse insorta una controversia che avrebbe riguardato i suoi eredi. L'opinione che la lite fosse interna agli eredi appare tuttavia piuttosto improbabile. L'espressione *in heredes* suggerisce infatti una decisione assunta dal senato 'contro' gli eredi di Vennonio nel loro insieme, e non a vantaggio di alcuni e a scapito di altri. E d'altra parte è in questo senso che il nesso è adoperato nelle fonti antiche. *In heredes* sono per esempio *actiones* e *interdicta* accordati «contro gli eredi nel loro complesso», laddove invece le azioni concesse a favore degli eredi sono indicate con *ad* ed accusativo (*ad heredes*) o con il dativo d'interesse (*heredibus*). Basterà in questa sede richiamare un paio di testimonianze di Ulpiano (12 *ad ed.*, *D.* 4, 5, 2, 5: *Hoc iudicium perpetuum est et in heredes et heredibus datur*; 29 *ad ed.*, *D.* 16, 1, 10: *Hae actiones, quae in eos pro quibus mulier intercessit dantur, et heredibus et in heredes et perpetuo competunt*) o Paolo (54 *ad ed.*, *D.* 47, 9, 4, 2: *Hae actiones heredibus dantur. in heredes eatenus dandae sunt, quatenus ad eos pervenit*) e l'efficace rubrica di *Inst.* 4, 12: *De perpetuis et temporalibus actionibus et quae ad heredes vel in heredes transeunt*.

Il senatoconsulto richiamato da Cicerone avrebbe dunque statuito non già «con riguardo agli eredi» di Gaio Vennonio, bensì «contro gli eredi» di questo,

⁹ E per di più – cosa di cui siamo informati da Cic., *Att.* 6, 1, 25 – vicino a Pompeo, con la conseguenza che, dopo la fine della guerra civile, le sue quotazioni sarebbero verosimilmente state al ribasso anche presso i suoi *patroni*.

¹⁰ Sul punto vd. P. Thonemann, *Phrygia: an anarchist history, 950 BC - AD 100*, in Id. (ed.), *Roman Phrygia: Culture and Society*, Oxford 2013, p. 29 e nota 113, che esclude ormai l'identificazione di C. Vennonius Eros con il Vennonius ciceroniano.

¹¹ Egli accorse infatti subito in casa del liberto di Pompeo, Pompeo Vindullo, appena morto, con il fine di apporre i sigilli ai beni di Vindullo (*cum omnia obsignaret*), che riteneva spettassero ereditariamente per l'appunto a Pompeo (*quae res ad Magnum Pompeium pertinere putabatur*).

decretandone cioè la soccombenza in una vicenda di cui ci sfuggono completamente i contorni.

Si può ovviamente pensare a una controversia fra privati in cui una delle due parti sarebbe stata costituita appunto dagli *heredes C. Vennonii*; oppure, e questo giustificerebbe meglio l'intervento del senato, fra questi *heredes* e una o più comunità alle quali Vennonio potrebbe aver prestato denaro a elevati tassi usurari, trasmettendo poi ai propri *heredes*, con la sua morte, adeguati titoli di credito. Il che potrebbe aver portato all'instaurarsi di una controversia analoga a quella dei Salaminii di Cipro, in ordine al cui debito, contratto con emissari di M. Bruto, Cicerone (*Att.* 5, 21, 11-12) ricorda delibere senatorie assunte al fine di appianare la situazione¹².

In altre parole, dinanzi alla difficoltà di pronunciarsi, il governatore provinciale potrebbe aver rimesso al senato la decisione sulla controversia: ovvero il senato potrebbe essersi pronunciato su sollecitazione di legazioni inviate a Roma dalle comunità coinvolte (soprattutto se si fosse trattato di *populi liberi*), chiedendo poi al governatore di dare attuazione al proprio deliberato. Di più, sul contenuto del senatoconsulto, non possiamo dire. Non si può affermare neppure se la vicenda riguardasse interessi economici nella provincia di Cilicia (dove troviamo Gaio Vennonio operante nel 50 a.C.), ovvero in Asia (in cui, come s'è visto, sono attestati suoi liberti).

Con la consapevolezza di muoversi sul piano delle ipotesi, è ragionevole propendere per l'Asia, se si considerano due elementi, per quanto forse un po' deboli. In primo luogo è interessante notare che Cicerone scrivesse a Servilio del *senatus consultum* indicandone in modo generico gli estremi, quasi che desse per assodata una conoscenza diretta del provvedimento da parte del proconsole (che potrebbe averne ricevuto copia per dare esecuzione alle statuizioni del senato) o un agevole reperimento di esso nell'archivio provinciale. In secondo luogo, qualora si pensi all'Asia, ci si muoverebbe nel contesto della trasformazione del sistema di riscossione dell'imposta fondiaria di questa *provincia* operato da Cesare nel 48/47 a.C. e che avrebbe escluso i *publicani* dalla riscossione delle imposte dirette¹³, potenzialmente ingenerando un ampio contenzioso difficile da dirimere.

¹² Su questa vicenda vd. L. Peppe, *Sulla giurisdizione in populos liberos del governatore provinciale al tempo di Cicerone*, Milano 1988, *passim*; Id., «Note sull'editto di Cicerone in Cilicia», in *Labeo* 37, 1991, pp. 13-93, spec. p. 25; Id., «Cilicia e Cipro in età repubblicana. Note in margine al prestito ai Salaminii di Cipro del 56 a.C.», in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, VI, Napoli 2001, pp. 239-290. Altra bibliografia è annotata da A. Cherchi, *Ricerche sulle «usurae» convenzionali in diritto romano classico*, Napoli 2012, pp. 121 s., nota 44 (ove anche fine sintesi della questione); ma vd. anche, adesso, il contributo di L. Peppe citato *infra*, nota 14.

¹³ Si tratta di una riforma di cui abbiamo notizia da App., *bell. civ.* 2, 92, 385 e Dio 42, 6, 3. Taluni studiosi hanno tentato di negare effettività a codesta riforma cesariana in ragione

3. Veniamo adesso al rapporto di Cerellia con questa vicenda. Che la donna avesse interessi di natura negoziale nella *provincia Asia* è documentato dall'*incipit* dell'epistola di Cicerone in esame. Invece, al di là di quanto comunemente ritenuto in dottrina, non vi è prova positiva del fatto che Cerellia fosse una degli eredi di Gaio Vennonio. Nessun elemento interno al testo sembra avallare questa ipotesi e neppure vi sono passi paralleli o iscrizioni che provino un legame, né fra i due personaggi né fra le *gentes Caerellia* e *Vennonnia*.

L'esegesi di Cic., *fam.* 13, 72 sin qui condotta ci induce anzi a escludere recisamente questa ipotesi. Se la delibera senatoria richiamata da Cicerone avesse riguardato direttamente gli interessi di Cerellia, dandole ragione, sarebbe stato poco probabile dover sollecitare il governatore a darne attuazione, interpretandola. Il tenore dell'epistola ciceroniana suggerisce piuttosto che la vicenda degli eredi di Gaio Vennonio fosse assunta a paradigma 'negativo' rispetto al quale modellare un intervento del proconsole a tutela degli interessi di Cerellia. In altre parole gli interessi di Cerellia risultano essere indirizzati in direzione opposta e contraria rispetto a quelli degli eredi di Gaio Vennonio. Nel momento in cui Cicerone richiedeva a Servilio di adoperare, in via interpretativa, quanto statuito nel senatoconsulto approvato 'contro' gli eredi di Vennonio, va da sé che gli interessi di Cerellia potessero essere piuttosto assimilabili a quelli della controparte degli eredi di Gaio Vennonio.

Assimilabili e non simili. In questo si giustifica la sollecitazione di Cicerone ad *interpretare senatus consultum*. Tale espressione è comunemente usata nelle fonti in riferimento al processo di 'isolamento' della *ratio* di un deliberato senatorio e alla susseguente estensione analogica di essa a fattispecie assimilabili a quella su cui fosse originariamente intervenuta la pronuncia dei *patres*.

Così per esempio si esprime Ulpiano, nel suo commento lemmatico al *senatus consultum* c.d. Giuvenziano in tema di legittimazione passiva alla *hereditatis petitio*, ove scrive (Ulp. 15 *ad ed.*, D. 5, 3, 20, 6):

Praeter haec multa repperimus tractata et de petitione hereditatis, de distractis rebus hereditariis, de dolo praeterito et de fructibus. De quibus cum forma senatus consulto sit data, optimum est ipsius senatus consulti interpretationem facere verbis eius relatis.

E così, precisato (D. 5, 3, 20, 6d) che *aptanda est igitur nobis singulis verbis senatus consulti congruens interpretatio*, Ulpiano muove dai *verba* del senatocon-

della menzione, alle ll. 72-74 del *Monumentum Ephesenum*, tanto dei *publicani* quanto delle *decimae*. Ma come rilevato da G. D. Merola, *Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001, p. 80, una menzione della *decima* nel 62 d.C. non ne provi la sopravvivenza, poiché nel testo epigrafico della *lex portorii Asiae* si conservano norme anacronistiche o addirittura in contrasto tra loro; e inoltre, nel testo manca ogni cenno alla gestione della *decima*. Per una esegesi della clausola in questione vd. ora M. Cottier et alii, *The Customs Law of Asia*, Oxford 2008, pp. 127-131.

sulto e dalla *ratio* a esso sottesa per indicare le ulteriori fattispecie a cui poter applicare la normativa senatoria. Si veda per esempio *D.* 5, 3, 20, 7-8:

Ait senatus: CVM ANTEQVAM PARTES CADVCAE FISCO PETERENTVR. Hoc evenerat, ut partes caducae fisco peterentur: sed et si ex asse fiat, senatus consultum locum habebit: idem, et si vacantia bona fisco vindicentur vel si ex alia quacumque causa bona ad eum pervenerunt, senatus consultum hoc locum habebit: 8. Et si civitati peteretur.

Medesimo approccio il giurista seguiva nell'esame di un'altra delibera senatoria celebre, il *senatus consultum Trebellianum*, emanato nel 55 d.C. in materia di successione fedecommissaria (Ulp. 3 *fideicomm.*, *D.* 36, 1, 1).

Vi sono altresì taluni casi nei quali i giuristi decidono di discostarsi dal dettato letterale di una delibera senatoria, percepito come restrittivo, ed estenderlo a fattispecie originariamente da questo negate. In Ulp. 12 *ad Sab.*, *D.* 38, 17, 1, 6, il giurista severiano registra una limitazione all'ammissione alla successione dei *filii* alla *mater* contenuta nei *verba* del *senatus consultum Orphitianum*, non solo evidenziando come tale limitazione fosse stata superata *humana interpretatione*, ma addirittura estendendo gli effetti di tale *humana interpretatio* a ulteriori fattispecie:

Qui operas suas ut cum bestiis pugnaret locavit quive rei capitalis damnatus neque restitutus est, ex senatus consulto Orphitiano ad matris hereditatem non admittebatur: sed humana interpretatione placuit eum admitti. Idem erit dicendum et si hic filius in eius sit potestate, qui in causa supra scripta sit, posse eum ex Orphitiano admitti.

Se tuttavia soprattutto quest'ultimo testo ci riconduce a un'attività interpretativa giurisprudenziale più matura, già per l'epoca di Cicerone ci restano in linea di massima tracce di interpretazione estensiva dei *verba senatus consultorum*. Un'epistola di Cicerone a M. Bruto (*ad Brut.* 1, 3a), comunemente datata intorno al 26 aprile 43 a.C., cita il *senatus consultum* che aveva dichiarato *hostes publici* Marco Antonio e *omnes* [...] *qui M. Antoni sectam secuti sunt*. A tale proposito, precisa Cicerone: *plerique interpretantur etiam ad tuos sive captivos sive dediticios pertinere*, ossia che molti interpretassero che il senatoconsulto dovesse estendersi anche (*etiam interpretantur*) a quanti, fra i partigiani di Antonio, erano stati fatti prigionieri o si erano arresi nelle mani di M. Bruto nelle province orientali.

4. Ma torniamo a Cic., *fam.* 13, 72, 2. Cicerone chiedeva a Servilio di applicare in maniera estensiva quanto statuito dal senato contro gli eredi di Gaio Vennonio; come si è accennato prima, è possibile che la parte tutelata dal senato di Roma fosse stata una comunità provinciale o una *civitas libera* ricadente entro

il territorio provinciale. Se così fosse, il delicato intervento richiesto da Cicerone a Servilio potrebbe pertanto essere consistito nell'estensione a un privato (Cerellia) di un precedente riguardante una comunità. Laddove tale comunità poteva aver visti tutelati taluni propri diritti (non meglio definiti) mediante una delibera senatoria, analogamente Cicerone richiedeva Servilio di assumere il precedente costituito da tale delibera per tutelare (a mezzo di un editto?) gli interessi di un privato cittadino (Cerellia) che versava in condizioni assimilabili. C'è da chiedersi, dato il contesto, se il *senatus consultum* in oggetto non sostanziasse un *privilegium* e quindi il *commodare* richiesto da Cicerone non potesse risultare particolarmente delicato per il proconsole.

Quale fosse l'oggetto del contendere non è dato sapere: atteso che Gaio Vennonio era un *negotiator*, si può supporre che il senatoconsulto contro gli eredi di Gaio Vennonio avesse determinato, come nella vicenda dei Salaminii di Cipro, una limitazione dei tassi d'interesse senza anatocismo? Impossibile affermarlo con certezza.

In ogni caso la ricostruzione della vicenda che abbiamo tentato in queste pagine include a corollario qualche osservazione: i governatori – come del resto già osservato da molti¹⁴ – dovevano avere oramai nella propria disponibilità, già in quest'epoca, un archivio contenente copia delle delibere senatorie utili allo svolgimento delle proprie funzioni¹⁵. Allo stesso modo era almeno a grandi linee già ammissibile l'assunzione (da parte almeno di governatori provinciali) di una delibera senatoria a precedente vincolante ed estensibile in via analogica ad altre fattispecie che riguardassero anche (e soltanto?) privati¹⁶.

Quest'ultima considerazione ne porta con sé un'altra, significativa: se, come è da credere, il senato poteva intervenire in vicende con una dimensione negoziale che coinvolgessero almeno un privato (è questo certamente il caso degli eredi di Vennonio), e i relativi senatoconsulti potevano essere assunti a precedenti autorevoli (o, come si direbbe oggi, in grado di 'fare giurisprudenza'), è palese che già in quest'epoca il senatoconsulto avesse (ormai?) un valore vincolante ben maggiore di quello che comunemente la dottrina tende a riconoscergli. Il che costituisce un ulteriore indizio della necessità di riconsi-

¹⁴ L. Peppe, «Eduardo Volterra e i senatusconsulta», in *Bull. Ist. Dir. Rom.* 113, 2019, 11-33, e particolarmente il § II, *Dai 'materiali' di Volterra: considerazioni sul prestito ai Salaminii di Cipro e su Cic. ad fam. 8, 1, 2.*

¹⁵ In materia di archivi dei governatori provinciali resta in ogni caso R. Haensch, «Das Statthalterarchiv», in *Zeit. Sav. Stift. (Rom. Abt.)* 109, 1992, pp. 209-317.

¹⁶ In tal senso sembra muoversi già Edoardo Volterra, che nelle sue schede per lungo tempo rimaste inedite (ma vd. ora *Materiali per una raccolta dei senatusconsulta*, cit., p. 464) sulla base di Cic., *fam.* 13, 72, 2 annotava come «un sc. fatto per un dato caso pote(sse) applicarsi ad altri analoghi».

derare il ruolo di questo strumento normativo nel quadro delle fonti di produzione dell'ordinamento romano di epoca repubblicana¹⁷.

ABSTRACT: The paper aims to analyze the content of a *senatus consultum* approved in *heredes C. Vennonii* and quoted by Cic., *fam.* 13, 72, 2. This analysis makes it possible to formulate some considerations on the interventions of the senate in matters of importance for privates already in the late Republican age and also on their value as precedent.

KEYWORDS: *Senatus consulta*; *Negotia*; Cicero; Roman Republic.

¹⁷ Sul punto vd. anche, diffusamente, Peppe, «Edoardo Volterra ...», cit., e soprattutto Id., «I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1-8», in J.-L. Ferrary (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 627-704.